

**REGOLAMENTO (UE) 2015/2381 DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2015****recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 costituisce il quadro giuridico per la classificazione regionale al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1059/2003, stabilisce che, allorché è apportato un emendamento alla classificazione NUTS, lo Stato membro in questione comunichi alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale, in sostituzione dei dati già trasmessi. L'elenco delle serie e la loro durata devono essere specificati dalla Commissione tenendo conto della possibilità concreta di fornirle. Tali serie devono essere trasmesse entro due anni dall'adozione dell'emendamento della classificazione NUTS.
- (3) La classificazione NUTS è stata modificata dal regolamento della Commissione (UE) n. 1319/2013 <sup>(2)</sup> con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dal regolamento (UE) n. 868/2014 <sup>(3)</sup> con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (4) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le serie temporali per la nuova suddivisione regionale conformemente all'elenco specificato nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GUL 154 del 21.6.2003, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GUL 342 del 18.12.2013, pag. 1).<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GUL 241 del 13.8.2014, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

**Anno di inizio richiesto per settore statistico**

Settore	Livello NUTS 2	Livello NUTS 3
Agricoltura — Conti dell'agricoltura	2007 <sup>(1)</sup>	
Agricoltura — Patrimonio zootecnico	2010	
Agricoltura — Produzione vegetale	2007	
Agricoltura — Produzione di latte	2010	
Agricoltura — Struttura delle aziende agricole	2010	2010 <sup>(1)</sup>
Demografia — Popolazione, nati vivi, decessi	1990 <sup>(2)</sup>	1990 <sup>(2)</sup>
Mercato del lavoro — Occupazione, disoccupazione	2010	2010 <sup>(1)</sup>
Ambiente — Impianti di trattamento dei rifiuti	2010	
Sanità — Cause di morte	1994 <sup>(3)</sup>	
Sanità — Infrastrutture	1993 <sup>(1)</sup>	
Sanità — Pazienti	2000 <sup>(1)</sup>	
Società dell'informazione	2010 <sup>(1)</sup>	
Conti economici regionali — Conti delle famiglie	2000	
Conti economici regionali — Conti regionali	2000	2000
Scienza e tecnologia — Spesa e personale per R&S	2011	
Turismo	2012	

<sup>(1)</sup> La trasmissione non è obbligatoria.

<sup>(2)</sup> La trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1990 al 2012.

<sup>(3)</sup> La trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1994 al 2010.